

AVVISO PUBBLICO

per l'integrazione dell'Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al funzionamento e accreditati, ai sensi del Regolamento regionale 4/2014, con i quali stipulare convenzioni per la seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati in strutture autorizzate a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016 che ha recepito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia".

FAQ n.1

Per le strutture che hanno presentato istanza di autorizzazione ma non hanno ancora ricevuto risposta da parte dell'amministrazione possono essere ammesse in deroga?

RISPOSTA

No, l'autorizzazione al funzionamento è requisito necessario per la partecipazione alla selezione.

FAQ n.2

In merito ai requisiti strutturali relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla presenza di almeno un servizio igienico attrezzato all'occorrenza per la non autosufficienza, si chiede se tali requisiti siano da interpretare secondo il Regolamento regionale 4/14 il quale specifica che l'abbattimento delle barriere architettoniche risulta necessario in relazione alla condizione degli ospiti e pertanto non obbligatorio?

RISPOSTA

Sì, è possibile considerare tale requisito in analogia a quanto previsto dal Regolamento regionale 4/14. Si evidenzia ad ogni modo che il parere circa i requisiti strutturali ai fini del rilascio della autorizzazione al funzionamento è rilasciato da una apposita Commissione costituita con disposizione del Direttore generale.

FAQ n.3

L'Avviso Pubblico in merito al personale fa riferimento ai requisiti minimi previsti nell'Accordo Stato-Regioni ovvero per gli educatori, il possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente. Mentre per il responsabile è specificato quale requisito il possesso della laurea, per gli educatori non è specificato tale requisito. E' possibile considerare l'equipe come composta da figure educative di II e III livello come indicato nel Catalogo regionale di cui al Regolamento regionale 4/14?

RISPOSTA

Sì, si ritiene che in analogia a quanto previsto per il Regolamento regionale 4/14 e relativo Catalogo, per "educatori" debbano intendersi figure educative di II e III livello. In tal senso sarà necessario attenersi a quanto previsto nel Catalogo per l'identificazione dei titoli di studio e formativi relativi a tale figure come anche in riferimento alle quote percentuali relative alla presenza nella equipe di figure di II o III livello.

FAQ n. 4

Nell'Accordo Stato-Regioni viene indicata la necessità di prevedere la presenza di "un mediatore culturale per 28 ore settimanali". Si possono prevedere più mediatori culturali i quali svolgono in totale 28 ore settimanali in relazione all'esigenza di una varietà di presenze di culture e lingue

RISPOSTA

Sì